

STATUTO

**WECO S.R.L. IMPRESA
SOCIALE**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: CUNEO CN VIA PASCAL 7

Numero REA: CN - 329325

Codice fiscale: 04002390047

Forma giuridica: SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 19-04-2022 - Statuto completo	2
--	---

Allegato "A" al repertorio 30814/13475

STATUTO SOCIALE

Articolo 1

Costituzione - Denominazione

E' costituita una società a responsabilità limitata, ai sensi del D.Lgs. n. 112/2017 s.m.i., denominata:

"WeCo s.r.l. impresa sociale",

di seguito nel presente statuto "società" o "impresa sociale".

La denominazione sociale potrà essere scritta, in tutto o in parte, sia in lettere minuscole che in lettere maiuscole, con o senza segni di interpunzione.

Articolo 2

Oggetto

2.1 La società, ai sensi del D.Lgs. n. 112/2017 s.m.i., è un'impresa sociale, non ha scopo di lucro ed intende esercitare in via stabile e principale attività di impresa di interesse generale, per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, adottando modalità di gestione responsabili e trasparenti.

In particolare la società si propone come scopo sviluppare e sostenere la cultura dell'innovazione sociale e culturale, promuovendo contenuti, esperienze e pratiche, nonché potenziando nelle comunità e sui territori urbani ed extra-urbani processi, metodi e competenze inerenti a tale tematica.

La società per il perseguimento delle suddette finalità si propone di operare a livello locale, nazionale e internazionale, esercitando le seguenti attività di cui all'elenco dell'art. 2 comma 1, del Decreto Legislativo 112/2017 s.m.i.:

- a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, ed interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni, e di cui alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
- g) formazione universitaria e post-universitaria;
- h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato, e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- m) servizi strumentali alle imprese sociali o ad altri enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da imprese sociali o da altri enti del Terzo settore;
- v) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

Le attività e i servizi di utilità sociale che la società intende realizza-

re sono, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelli inerenti ad iniziative di:

- ideazione, sperimentazione, promozione, implementazione, sviluppo e, laddove possibile, scaling e diffusione di progettualità e pratiche di innovazione sociale e per l'imprenditorialità sociale, anche mediante collaborazione e partnership con altri enti profit o non profit;
- progettazione di soluzioni, anche su base digitale, che supportino specifiche comunità di riferimento, contesti territoriali e/o organizzativi nel miglioramento delle dinamiche collaborative e dei processi di innovazione orientati a generare maggiore impatto sociale; promozione dell'adozione intelligente delle tecnologie per la facilitazione all'accesso e fruizione dei servizi esistenti, per la riprogettazione dei sistemi di erogazione dei servizi di welfare, anche favorendo l'innovazione tecnologica quale strumento di potenziamento, efficientamento e qualificazione del welfare e dei sistemi educativi;
- organizzazione di percorsi e processi di co-progettazione finalizzata all'individuazione di soluzioni in risposta a sfide territoriali di tipo socio-economico, soluzioni ideate mediante il coinvolgimento dei diversi portatori di interesse;
- supporto, capacity building e consulenza in favore di imprese sociali, enti del terzo settore, enti pubblici, fondazioni ed enti filantropici, imprese for profit, finalizzate a rafforzare e potenziare competenze e iniziative di progettazione sociale e di innovazione sociale, oltre che la gestione ed il coordinamento di funzioni strategiche per l'impatto sociale e la sostenibilità (quali ad esempio welfare management, community management, program e project management, fundraising advisory, impact management, etc...) tese a massimizzare gli impatti sociali e migliorare l'efficienza in ottica di innovazione dei processi e dei servizi;
- realizzazione, promozione e supporto ad iniziative di carattere culturale, sociale e commerciale, senza fine di lucro, per la coesione e l'integrazione sociale, empowerment della cittadinanza e coinvolgimento attivo delle comunità;
- formazione, organizzazione di laboratori e dispositivi di apprendimento di interesse sociale con finalità educativa e di potenziamento delle competenze, con lo scopo di favorire le dinamiche di coesione, inclusione, di responsabilità e sostenibilità sociale sul territorio in cui opera la società, ivi compresa l'educazione interculturale;
- identificazione, progettazione e sperimentazione in forma di pilot anche in collaborazione o in favore di altri enti, di modelli innovativi di servizio e/o di intervento (prodotti, piattaforme, format di servizio, tool, modelli organizzativi, ecc.) in grado di contrastare l'esclusione sociale delle persone e di soddisfare i bisogni e problemi nel campo sociale, educativo, culturale e formativo, con particolare riferimento alle fasce deboli e fragili della cittadinanza, quali a titolo indicativo e non esaustivo: persone migranti, persone con disabilità, persone in disagio socio-economico, per-

sone affette da dipendenze, giovani o adulti a rischio di esclusione o marginalità sociale, persone di cui al comma 4 dell'art. 2 del D.Lgs. 112/2017;

- accompagnamento di processi, programmi e iniziative di progettazione territoriale o di riuso e rigenerazione di spazi pubblici e privati finalizzati a nuovi impieghi spaziali e funzionali caratterizzati da elementi di innovazione sociale e culturale, anche in supporto e in collaborazione con amministrazioni pubbliche ed enti privati;
- attività di studio, di analisi e di ricerca per enti pubblici e privati, nonché effettuare indagini di mercato;
- organizzazione, promozione e gestione per conto proprio e di terzi di seminari, convegni, eventi, per la diffusione di tematiche funzionali al perseguimento degli scopi sociali sopra indicati.

La società potrà svolgere anche attività diverse da quelle di interesse generale, purché i relativi ricavi non eccedano la soglia prescritta dall'art. 2 D. Lgs 112/2017.

La società potrà acquistare e/o realizzare e/o commercializzare materiali, documenti e attrezzature idonee alle succitate attività, assumendo anche mandati di natura commerciale e di distribuzione.

2.2 La società per il perseguimento delle finalità e degli scopi sociali sopra indicati potrà svolgere qualunque altra attività affine a quelle sopra elencate, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura mobiliare, immobiliare, commerciale o finanziaria, necessarie o utili alla realizzazione degli scopi sociali e comunque che siano direttamente o indirettamente attinenti ai medesimi, fatta espressa esclusione delle attività inerenti la raccolta del risparmio, delle attività che richiedono particolari autorizzazioni derivanti da leggi speciali nel campo bancario, assicurativo e finanziario e delle attività vietate alle società a responsabilità limitata, ovvero subordinate dalla legge a particolari e specifiche condizioni ed autorizzazioni.

2.3 La società potrà contrarre con banche o enti abilitati, mutui passivi, aperture di credito, fidi e scoperti bancari finalizzati al raggiungimento dello scopo sociale.

La società inoltre potrà assumere, sia direttamente che indirettamente e sempre senza fini di collocamento, partecipazioni ed interessenze in altre società od imprese aventi oggetto analogo od affine o connesso al proprio nonché rilasciare fidejussioni e altre garanzie in genere, anche reali.

Tutte tali attività debbono essere svolte nei limiti e nel rispetto delle norme che ne disciplinano l'esercizio, nonché nel rispetto della normativa in tema di attività riservate ad iscritti a Collegi, Ordini o Albi professionali.

Articolo 3 **Sede**

3.1 La società ha sede in Cuneo.

3.2 Il trasferimento della sede all'interno del Comune non comporta la modifica dell'atto costitutivo.

3.3 Nelle forme di legge potrà deliberare l'istituzione in luoghi diver-

si, anche all'estero, di sedi secondarie, succursali, filiali, agenzie, uffici amministrativi e distaccati.

Articolo 4

Durata

La durata della società è stabilita sino al 31 (trentuno) dicembre 2060 (duemilasessanta) salvo proroga o anticipato scioglimento.

Articolo 5

Capitale

5.1 Il capitale sociale è di euro 10.000,00 (diecimila virgola zero zero) diviso in quote ai sensi di legge.

5.2 Per le decisioni di aumento e riduzione del capitale sociale si applicano gli articoli 2481 e seguenti del c.c.

Salvo il caso di cui all'articolo 2482-ter c.c., gli aumenti del capitale possono essere attuati anche mediante offerta di partecipazioni di nuova emissione a terzi, secondo il principio di non discriminazione; in tal caso, spetta ai soci che non hanno concorso alla decisione il diritto di recesso a norma dell'articolo 2473 c.c.

5.3 Le partecipazioni dei soci possono essere determinate anche in misura non proporzionale ai rispettivi conferimenti, sia in sede di costituzione che di modifiche del capitale sociale.

Possono essere conferiti, oltre che danaro, tutti gli elementi dell'attivo suscettibili di valutazione economica e, in particolare, beni in natura, crediti, prestazioni d'opera o di servizi a favore della società.

Nel caso di riduzione per perdite che incidono sul capitale sociale per oltre un terzo, può essere omesso il deposito presso la sede sociale della documentazione prevista dall'articolo 2482-bis, comma secondo c.c., in previsione dell'assemblea ivi indicata.

5.4 La società potrà acquisire dai soci versamenti e finanziamenti, a titolo oneroso o gratuito, con o senza obbligo di rimborso, anche in misura non proporzionale alle partecipazioni possedute, nel rispetto delle normative vigenti, con particolare riferimento a quelle che regolano la raccolta di risparmio tra il pubblico.

5.5 E' attribuita alla competenza dei soci l'emissione dei titoli di debito di cui all'articolo 2483 c.c.

Articolo 6

Domicilio dei soci

6.1 Il domicilio dei soci per i loro rapporti con la società è quello che risulta dal Registro delle Imprese.

6.2 E' onere dei soci comunicare all'organo amministrativo ogni variazione nel loro domicilio anche agli effetti delle comunicazioni sociali e presso il Registro delle Imprese.

Articolo 7

Trasferimento delle partecipazioni

7.1 Fatto salvo quanto previsto dal D.Lgs. n. 112/2017 s.m.i., i trasferimenti delle partecipazioni sono soggetti alla seguente disciplina:

- a) - Il trasferimento "mortis causa" delle quote è libero.
- b) - E' altresì libero il trasferimento della quota per atto tra vivi a società controllata dal cedente o alla società od ente al cui controllo è sottoposto il cedente.

7.2 In ogni altro caso il socio che intenda trasferire per atto tra vivi

a terzi la propria quota, la deve offrire in prelazione agli altri soci, in proporzione al valore nominale della quota di cui ciascuno è titolare, osservando le seguenti norme:

a) Il socio che intenda trasferire a titolo oneroso la propria quota ("socio offerente") deve offrirla agli altri soci ("destinatari") comunicando loro l'offerta ricevuta dal terzo, l'identità dello stesso, il prezzo, i termini di pagamento e tutte le altre condizioni di vendita. La comunicazione deve essere inviata, mediante lettera raccomandata A.R. all'Organo Amministrativo il quale deve, a sua volta, darne comunicazione ai destinatari entro dieci (10) giorni dal ricevimento della comunicazione anzidetta; in difetto la comunicazione ai destinatari è validamente fatta dal socio offerente. Entro trenta (30) giorni dal ricevimento dell'offerta, i destinatari che intendano accettarla in tutto o in parte devono darne comunicazione, mediante lettera raccomandata A.R., al socio offerente e - per conoscenza - all'Organo Amministrativo della società. La comunicazione del destinatario deve indicare la frazione della quota che egli intende acquistare e precisare se egli accetti o meno il prezzo richiesto dal socio offerente. Il destinatario può acquistare l'intera frazione della quota che gli spetta in prelazione ovvero optare per l'acquisto di una frazione inferiore o dichiararsi disponibile ad acquistare la frazione non acquistata in prelazione dagli altri aventi diritto. Lo stesso criterio della ripartizione della quota offerta in vendita tra tutti i soci vale per la ripartizione, tra coloro che ne facciano richiesta, delle frazioni di quota sulle quali i soci non hanno esercitato il diritto di prelazione, salvo diverso accordo tra gli accettanti. In ogni caso, l'offerta deve essere complessivamente accettata per l'intera quota offerta in vendita e non solo per una parte di essa.

b) Nel caso in cui tutti i destinatari accettino il prezzo proposto, la quota è loro trasferita entro i trenta (30) giorni successivi al ricevimento dell'ultima accettazione; i termini di pagamento e le altre condizioni di vendita saranno gli stessi dell'offerta ricevuta dal terzo, di cui alla precedente lettera "a)", salvo diverso eventuale accordo tra il socio offerente ed i singoli accettanti. Nel caso in cui i destinatari o alcuni di essi dichiarino di non accettare il prezzo proposto, il prezzo di vendita è determinato da un arbitratore unico, di cui all'art. 1349 del Codice Civile, designato congiuntamente dalle parti interessate o, in mancanza di accordo, su istanza della parte più diligente, dal Presidente pro-tempore dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili del luogo in cui ha sede la società. La determinazione dell'arbitratore è definitiva e vincolante per tutti gli acquisti.

Qualora il prezzo determinato dall'arbitratore si scosti, rispetto al prezzo richiesto, di una percentuale non inferiore al venti per cento (20%) in eccesso ovvero in difetto del prezzo stesso, gli acquirenti, anche individualmente, o l'alienante possono rinunciare al perfezionamento dal contratto entro quindici (15) giorni dal ricevimento della lettera raccomandata A.R. con cui l'arbitratore dà notizia a tutti gli interessati della sua determinazione.

Fatto salvo il diritto di rinuncia sopra previsto, la quota offerta è tra-

sferita entro trenta (30) giorni dal pervenimento ai destinatari della comunicazione dell'arbitratore; i termini di pagamento e le altre condizioni di vendita saranno gli stessi dell'offerta ricevuta dal terzo, di cui alla precedente lettera "a)", salvo diverso eventuale accordo tra il socio offerente ed i singoli accettanti.

c) - Se l'accettazione fatta complessivamente dai destinatari o da alcuni di essi non è tempestiva o non riguarda l'intera quota offerta in vendita, il socio offerente è libero di trasferire al terzo l'intera quota preventivamente offerta in prelazione, purché il trasferimento abbia luogo entro i venti (20) giorni seguenti alla scadenza del termine di trenta (30) giorni, di cui alla precedente lettera "a)" per l'accettazione dell'offerta in prelazione o del termine di quindici (15) giorni per l'esercizio del diritto di recesso dal contratto di cui alla precedente lettera "b)". Tale trasferimento deve avvenire al prezzo e nell'osservanza dei termini di pagamento e delle altre condizioni contemplati dall'offerta ricevuta dal terzo, di cui alla precedente lettera "a)".

7.3 I trasferimenti in violazione del diritto di prelazione dei soci sono privi d'effetto nei confronti della società.

7.4 Le disposizioni di questo articolo si applicano anche al trasferimento di diritti parziari (quali la nuda proprietà e l'usufrutto) sulle quote sociali.

7.5 Fatto salvo quanto previsto al precedente punto 7.3, il trasferimento ha effetto nei confronti della società dal momento del suo deposito nel registro delle imprese.

Articolo 8

Recesso

8.1 Il socio può recedere dalla società nei casi previsti dalla legge.

8.2 La volontà di recedere deve essere comunicata all'organo amministrativo mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento entro trenta giorni dall'iscrizione nel registro delle imprese della decisione che legittima il recesso oppure, in mancanza di una decisione, dal momento in cui il socio viene a conoscenza del fatto che lo legittima. Le partecipazioni per le quali è esercitato il diritto di recesso non possono essere cedute. Il recesso non può essere esercitato, e se già esercitato è privo di efficacia, quando la società revoca la decisione che lo legittima.

8.3 I soci che recedono dalla società hanno diritto di ottenere il rimborso della propria partecipazione in misura non superiore al capitale effettivamente versato ed eventualmente rivalutato o aumentato nei limiti di cui all'art. 3, comma 3, lettera a) del D.Lgs. n. 112/2017 s.m.i.

Articolo 9

Amministratori

9.1 La società può essere amministrata, alternativamente, su decisione dei soci in sede della nomina:

- a. da un amministratore unico;
- b. da un consiglio di amministrazione composto da due o più membri, secondo il numero determinato dai soci al momento della nomina;
- c. da due o più amministratori con poteri congiunti, disgiunti o da e-

sercitarsi a maggioranza.

Qualora vengano nominati due o più amministratori senza alcuna indicazione relativa alle modalità di esercizio dei poteri di amministrazione, si intende costituito un consiglio di amministrazione.

9.2 Per organo amministrativo si intende l'amministratore unico, oppure il consiglio di amministrazione oppure l'insieme di amministratori cui sia affidata congiuntamente o disgiuntamente l'amministrazione.

9.3 Gli amministratori possono essere anche non soci.

9.4 Per quanto riguarda i requisiti di onorabilità, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 7 del Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 28 aprile 2008 n. 99 e successive modifiche e/o integrazioni.

9.5 Relativamente al requisito della professionalità, la carica di amministratore dovrà essere ricoperta da persone che abbiano una comprovata esperienza nei settori oggetto dell'attività della società, acquisita mediante lo svolgimento di attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso altre imprese ovvero il possesso di specifici titoli professionali e/o abilitativi, il tutto da indicarsi nell'apposito curriculum messo a disposizione dei soci che dovranno procedere alla nomina.

9.6 Il requisito dell'indipendenza si intende mancante nel caso in cui un amministratore sia legato alla società o alle società da questa controllate da un rapporto di lavoro o da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d'opera retribuita ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l'indipendenza.

9.7 Non possono assumere la presidenza della società i soggetti di cui all'art. 7, comma secondo del D.Lgs. n. 112/2017 s.m.i.

Articolo 10

Durata della carica, revoca, cessazione

10.1 Gli amministratori restano in carica fino a revoca o dimissioni o per il periodo determinato dai soci al momento della nomina.

10.2 Gli amministratori sono rieleggibili.

10.3.1 La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato ricostituito.

10.3.2 Salvo quanto previsto al successivo comma, se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori gli altri provvedono a sostituirli; gli amministratori così nominati restano in carica sino alla prossima assemblea.

10.3.3 Nel caso di nomina del consiglio di amministrazione, se per qualsiasi causa viene meno la metà dei consiglieri, in caso di numero pari, o la maggioranza degli stessi, in caso di numero dispari, si applica l'articolo 2386 c.c.

Articolo 11

Consiglio di amministrazione

11.1 Qualora non vi abbiano provveduto i soci al momento della nomina, il consiglio di amministrazione elegge fra i suoi membri un presidente.

11.2 Le decisioni del consiglio di amministrazione, salvo quanto pre-

visto al successivo articolo 12, possono essere adottate mediante consultazione scritta, ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto

11.3 La procedura di consultazione scritta, o di acquisizione del consenso espresso per iscritto non è soggetta a particolari vincoli purché sia assicurato a ciascun amministratore il diritto di partecipare alla decisione e sia assicurata a tutti gli aventi diritto adeguata informazione.

La decisione è adottata mediante approvazione per iscritto di un unico documento ovvero di più documenti che contengano il medesimo testo di decisione da parte della maggioranza degli amministratori.

Il procedimento deve concludersi entro trenta giorni dal suo inizio o nel diverso termine indicato nel testo della decisione.

11.4 Le decisioni del consiglio di amministrazione sono prese con il voto favorevole della maggioranza degli amministratori in carica, non computandosi le astensioni.

11.5 Le decisioni degli amministratori devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni degli amministratori. La relativa documentazione è conservata dalla società.

Articolo 12

Adunanze del consiglio di amministrazione

12.1 In caso di richiesta di un amministratore e comunque in caso di decisioni che riguardano l'acquisto o l'alienazione di immobili o di diritti reali immobiliari, l'iscrizione di ipoteche su beni immobili sociali nonché la cessione di azienda o di rami di azienda anche in affitto, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 12 del D.Lgs. n. 112/2018 s.m.i., il consiglio di amministrazione deve deliberare in adunanza collegiale.

12.2 In questo caso il presidente convoca il consiglio di amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché tutti gli amministratori siano adeguatamente informati sulle materie da trattare.

12.3 La convocazione avviene mediante avviso spedito a tutti gli amministratori, componenti dell'organo di controllo e revisore, se nominati, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno tre giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno un giorno prima. Nell'avviso vengono fissati la data, il luogo e l'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno.

12.4 Il consiglio si raduna presso la sede sociale o anche altrove, purché in Italia, o nel territorio di un altro stato membro dell'Unione Europea.

12.5 Le adunanze del consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i consiglieri in carica ed i componenti dell'organo di controllo, se nominati.

12.6 Le riunioni del consiglio di amministrazione si possono svolgere anche per audioconferenza o videoconferenza, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

- a. che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione, se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione

in detto luogo;

- b. che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- c. che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- d. che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

12.7 Per la validità delle deliberazioni del consiglio di amministrazione, assunte con adunanza dello stesso, si richiede la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica; le deliberazioni sono prese con la maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità di voti, la proposta si intende respinta, qualora il consiglio sia formato da due membri, mentre prevarrà il voto del Presidente negli altri casi.

12.8 Delle deliberazioni della seduta si redigerà un verbale firmato dal presidente e dal segretario se nominato che dovrà essere trascritto nel libro delle decisioni degli amministratori.

Articolo 13

Poteri dell'organo amministrativo

13.1 L'organo amministrativo ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione.

In sede di nomina possono tuttavia essere indicati limiti ai poteri degli amministratori.

13.2 Nel caso di nomina del consiglio di amministrazione, questo può delegare tutti o parte dei suoi poteri ad un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi componenti, ovvero ad uno o più dei suoi componenti, anche disgiuntamente. In questo caso si applicano le disposizioni contenute nei commi terzo, quinto e sesto dell'articolo 2381 c.c. Non possono essere delegate le attribuzioni indicate nell'articolo 2475, comma quinto c.c.

13.3 Nel caso di consiglio di amministrazione formato da due membri, qualora gli amministratori non siano d'accordo circa la eventuale revoca di uno degli amministratori delegati, entrambi i membri del consiglio decadono dalla carica e devono entro quindici giorni sottoporre alla decisione dei soci la nomina di un nuovo organo amministrativo.

13.4 Nel caso di nomina di più amministratori, al momento della nomina i poteri di amministrazione possono essere attribuiti agli stessi congiuntamente, disgiuntamente o a maggioranza, ovvero alcuni poteri di amministrazione possono essere attribuiti in via disgiunta e altri in via congiunta. In mancanza di qualsiasi precisazione nell'atto di nomina, in ordine alle modalità di esercizio dei poteri di amministrazione, detti poteri si intendono attribuiti agli amministratori congiuntamente tra loro.

Nel caso di amministrazione congiunta, i singoli amministratori non possono compiere alcuna operazione, salvi i casi in cui si renda necessario agire con urgenza per evitare un danno alla società.

13.5 Qualora l'amministrazione sia affidata disgiuntamente a più

amministratori, in caso di opposizione di un amministratore all'operazione che un altro intende compiere, competenti a decidere sull'opposizione sono i soci.

13.6 Possono essere nominati direttori, institori o procuratori per il compimento di determinati atti o categorie di atti, determinandone i poteri.

Articolo 14 **Rappresentanza**

14.1 L' amministratore unico ha la rappresentanza della società.

14.2 In caso di nomina del consiglio di amministrazione, la rappresentanza della società spetta al presidente del consiglio di amministrazione ed ai singoli consiglieri delegati, se nominati.

14.3 Nel caso di nomina di più amministratori, la rappresentanza della società spetta agli stessi congiuntamente o disgiuntamente, allo stesso modo in cui sono stati attribuiti in sede di nomina i poteri di amministrazione.

14.4 La rappresentanza della società spetta anche ai direttori, agli institori e ai procuratori, nei limiti dei poteri loro conferiti nell'atto di nomina.

Articolo 15 **Compensi degli amministratori**

15.1 Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio.

15.2 I soci, con propria decisione, possono inoltre assegnare agli amministratori un compenso per l'attività svolta.

15.3 In caso di nomina di un comitato esecutivo o di consiglieri delegati, il loro compenso è stabilito dal consiglio di amministrazione al momento della nomina.

15.4 In ogni caso i compensi previsti a favore degli amministratori, ivi compresi quelli a favore degli amministratori investiti di particolari incombenze, non potranno essere superiori a quanto previsto dall'art. 3, comma 2, lettera a) del D.Lgs. n. 112/2017 s.m.i..

Articolo 16 **Organo di controllo - Revisione legale dei conti**

16.1 La gestione della società è controllata da un Organo di controllo, nominato con decisione dei soci, che potrà essere costituito da un solo membro (sindaco unico) oppure da un organo collegiale (collegio sindacale) per la cui composizione e funzionamento si applicano le disposizioni previste dal codice civile per le società per azioni.

I componenti dell'organo di controllo devono avere i requisiti di cui agli articoli 2397, comma 2 e 2399 del codice civile.

L'organo di controllo resta in carica per tre esercizi e scade alla data della decisione dei soci di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

L'organo di controllo svolge tutti i compiti ad esso spettanti ai sensi di legge e, in particolare, è investito di tutte le competenze di cui all'art. 10 del D.Lgs. n. 112/2017 s.m.i..

Il compenso dei Sindaci è determinato con decisione dei soci all'atto della nomina, per l'intero periodo di durata del loro ufficio.

In ogni caso i compensi a favore dei Sindaci non potranno essere su-

teriori a quanto previsto dall'art. 3, comma 2, lettera a) del D.Lgs. n. 112/2017 s.m.i..

16.2 Ricorrendo i presupposti di legge e, in particolare, quanto previsto al comma 5 del citato art. 10 del D.Lgs. n. 112/2017 s.m.i., la revisione legale dei conti è esercitata da un revisore legale o da una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro o da sindaci iscritti nell'apposito registro dei revisori legali.

Articolo 17

Decisioni dei soci

17.1 I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione.

17.2 In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci

- a. l'approvazione del bilancio di esercizio nonché del bilancio sociale, ai sensi di quanto previsto dalle vigenti norme di legge, e la destinazione degli utili;
- b. la nomina degli amministratori e la struttura dell'organo amministrativo;
- c. la nomina dell'organo di controllo, del revisore legale o della società di revisione legale;
- d. le modificazioni dello statuto;
- e. la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
- f. la nomina dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione;
- g. l'approvazione, ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs. n. 112/2017, di regolamenti aziendali che prevedano adeguate forme di coinvolgimento dei lavoratori e degli utenti e di altri soggetti direttamente interessati alle loro attività e nei quali siano specificati i diritti di informazione, consultazione e partecipazione nelle attività della società loro spettanti.

Articolo 18

Diritto di voto

18.1 Hanno diritto di voto i soci iscritti nel libro dei soci.

18.2 Il voto del socio vale in misura proporzionale alla sua partecipazione.

18.3 Il socio moroso (o il socio la cui polizza assicurativa o la cui garanzia bancaria siano scadute o divenute inefficaci, ove prestate ai sensi dell'articolo 2466, comma quinto c.c.) non può partecipare alle decisioni dei soci.

Articolo 19

Consultazione scritta e consenso espresso per iscritto

19.1 Salvo quanto previsto al primo comma del successivo articolo 20, le decisioni dei soci possono essere adottate mediante consultazione scritta ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto.

19.2 La procedura di consultazione scritta o di acquisizione del consenso espresso per iscritto non è soggetta a particolari vincoli, purché sia assicurato a ciascun socio il diritto di partecipare alla de-

cisione e sia assicurata a tutti gli aventi diritto adeguata informazione.

La decisione è adottata mediante approvazione per iscritto di un unico documento, ovvero di più documenti che contengano il medesimo testo di decisione, da parte di tanti soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale come previsto al successivo articolo 24.2 del presente statuto.

Il procedimento deve concludersi entro 30 giorni dal suo inizio o nel diverso termine indicato nel testo della decisione.

19.3 Le decisioni dei soci adottate ai sensi del presente articolo devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni dei soci.

Articolo 20

Assemblea

20.1 Nel caso le decisioni abbiano ad oggetto le materie indicate nel precedente articolo 17.2 lettere d), e) ed f), nonché in tutti gli altri casi espressamente previsti dalla legge o dal presente statuto, oppure quando lo richiedono uno o più amministratori o un numero di soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale, le decisioni dei soci devono essere adottate mediante deliberazione assembleare.

20.2 L'assemblea deve essere convocata dall'organo amministrativo anche fuori dalla sede sociale, purché in Italia o nel territorio di un altro stato membro dell'Unione Europea.

In caso di impossibilità di tutti gli amministratori o di loro inattività, l'assemblea può essere convocata dall'organo di controllo, se nominato, o anche da un socio.

20.3 L'assemblea viene convocata con avviso spedito otto giorni o, se spedito successivamente, ricevuto almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza, con lettera raccomandata, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, fatto pervenire agli aventi diritto al domicilio risultante dai libri sociali.

Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

Nell'avviso di convocazione può essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione, per il caso in cui nell'adunanza prevista in prima convocazione l'assemblea non risulti legalmente costituita; comunque anche in seconda convocazione valgono le medesime maggioranze previste per la prima convocazione.

20.4 Anche in mancanza di formale convocazione l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori e i componenti l'organo di controllo, sono presenti o informati e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento. Se gli amministratori o i componenti l'organo di controllo non partecipano personalmente all'assemblea, dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti della società, nella quale dichiarano di essere informati su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi.

Articolo 21

Svolgimento dell'assemblea

21.1 L'assemblea è presieduta dall'amministratore unico, dal presidente del consiglio di amministrazione (nel caso di nomina del consiglio di amministrazione) o dall'amministratore più anziano di età (nel caso di nomina di più amministratori con poteri disgiunti o congiunti). In caso di assenza o di impedimento di questi, l'assemblea è presieduta dalla persona designata dagli intervenuti.

21.2 Spetta al presidente dell'assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell'assemblea ed accertare e proclamare i risultati delle votazioni.

21.3 L'assemblea dei soci può svolgersi anche mediante collegamento audio/video e ciò, salvo diverse previsioni di legge, alle seguenti condizioni, delle quali deve essere dato atto nei relativi verbali:

- che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione, se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;
- che sia consentito al presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;
- che siano indicate nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea tenuta ai sensi del precedente articolo 20 quarto comma) le modalità per effettuare il collegamento audio/video.

Articolo 22

Deleghe

22.1 Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare anche da soggetto non socio per delega scritta, che deve essere conservata dalla società. Nella delega deve essere specificato il nome del rappresentante con l'indicazione di eventuali facoltà e limiti di subdelega.

22.2 Se la delega viene conferita per la singola assemblea ha effetto anche per la seconda convocazione.

22.3 E' ammessa anche una delega a valere per più assemblee, indipendentemente dal loro ordine del giorno.

Articolo 23

Verbale dell'assemblea

23.1 Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario se nominato o dal notaio, se richiesto dalla legge.

23.2 Il verbale deve indicare la data dell'assemblea e, anche in allegato, l'identità dei partecipanti e il capitale rappresentato da ciascuno; deve altresì indicare le modalità e il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti.

Il verbale deve riportare gli esiti degli accertamenti fatti dal presiden-

te a norma del precedente articolo 21.2. Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

23.3 Il verbale dell'assemblea, anche se redatto per atto pubblico, deve essere trascritto, senza indugio, nel libro delle decisioni dei soci.

Articolo 24

Quorum costitutivi e deliberativi

24.1 L'assemblea è regolarmente costituita e delibera validamente con la presenza e il voto favorevole dei soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale.

24.2 Nel caso di decisione dei soci assunta con consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto, le decisioni sono prese con il voto favorevole dei soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale.

24.3 Restano comunque salve le altre disposizioni di legge o del presente statuto che, per particolari decisioni, richiedono diverse specifiche maggioranze.

Articolo 25

Bilancio e utili

25.1 Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.

25.2 L'organo amministrativo provvede alla formazione del bilancio e lo presenta ai soci per l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Il bilancio può essere presentato ai soci per l'approvazione entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale qualora la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato ovvero, a giudizio dell'organo amministrativo, lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della società.

25.3 L'organo amministrativo provvede, inoltre, a redigere il bilancio sociale, di cui all'art. 9, comma 2 del D.Lgs. n. 112/2017 s.m.i., che dovrà essere presentato ai soci insieme al bilancio di esercizio per l'approvazione nonché depositato e pubblicato ai sensi di legge.

25.4 Gli utili netti risultanti dal bilancio e gli avanzi di gestione, salva eventuale diversa destinazione prevista da inderogabili disposizioni di legge, sono destinati allo svolgimento dell'attività statutaria o ad incremento del patrimonio.

25.5 E' vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati a fondatori, soci, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali.

25.6 In deroga a quanto sopra, l'assemblea che approva il bilancio, può destinare una quota inferiore al cinquanta per cento degli utili e degli avanzi di gestione annuali, dedotte eventuali perdite maturate negli esercizi precedenti:

a) ad aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato dai soci, nei limiti delle variazioni dell'indice nazionale generale annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati, calcolate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) per il periodo corrispondente a quello dell'esercizio sociale in cui gli utili e gli avanzi di ge-

stione sono stati prodotti, oppure alla distribuzione, anche mediante aumento gratuito del capitale sociale o l'emissioni di strumenti finanziari, di dividendi ai soci, in misura comunque non superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;

b) a erogazioni gratuite in favore di enti del Terzo Settore diversi dalle imprese sociali, che non siano fondatori, associati, soci dell'impresa sociale o società da questa controllate, finalizzate alla promozione di specifici progetti di utilità sociale.

Articolo 26 - Volontariato

26.1 Nell'impresa sociale è ammessa la prestazione di attività di volontariato, ma il numero dei volontari impiegati nell'attività d'impresa, indicati in un apposito registro, non può essere superiore a quello dei lavoratori.

26.2 L'impresa sociale provvederà ad assicurare i volontari che prestano attività di volontariato nell'impresa medesima contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

26.3 Le prestazioni di attività di volontariato, comunque, possono essere utilizzate sempre in misura complementare e non sostitutiva rispetto ai parametri di impiego dei lavoratori previsti dalle disposizioni vigenti.

Articolo 27

Coinvolgimento dei lavoratori, degli utenti e di altri soggetti interessati alle attività

27.1 Ai sensi di quanto previsto dall'art. 11 del D.Lgs. n. 112/2017 s.m.i. e in conformità alle linee guida adottate con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 7 settembre 2021, la società, su proposta dell'organo amministrativo e con delibera dell'assemblea dei soci, adotta uno o più regolamenti aziendali che prevedano e disciplinino adeguate forme di coinvolgimento dei lavoratori, degli utenti e di altri soggetti direttamente interessati alle attività sociali.

27.2 Detti regolamenti dovranno specificare i diritti di informazione e le modalità di consultazione e partecipazione nelle attività della società dei soggetti suindicati, con particolare riferimento alle questioni che incidano direttamente sulle condizioni di lavoro e sulla qualità dei beni e dei servizi prodotti e scambiati, individuando e specificando eventuali altri casi di partecipazione all'assemblea e determinandone le concrete modalità.

27.3 Ai sensi dell'art. 11, comma 4 del D.Lgs. n. 112/2017 s.m.i., nel caso in cui la società superi due dei limiti indicati nel primo comma dell'art. 2435-bis del codice civile ridotti della metà, i lavoratori avranno diritto di nominare un componente sia dell'organo amministrativo che dell'organo di controllo.

Articolo 28

Scioglimento e liquidazione

28.1 La società si scioglie per le cause previste dalla legge.

28.2 In tutte le ipotesi di scioglimento, l'organo amministrativo deve effettuare gli adempimenti pubblicitari previsti dalla legge.

28.3 L'assemblea, se del caso convocata dall'organo amministrativo, nominerà uno o più liquidatori determinando:

- il numero dei liquidatori;
- in caso di pluralità di liquidatori, le regole di funzionamento del collegio, anche mediante rinvio al funzionamento del consiglio di amministrazione, in quanto compatibile;
- a chi spetta la rappresentanza della società;
- i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;
- gli eventuali limiti ai poteri dell'organo liquidativo.

28.4 Terminata la liquidazione, il patrimonio residuo dedotto il capitale effettivamente versato dai soci, eventualmente rivalutato o aumentato ed i dividendi deliberati e non distribuiti nei limiti di all'art. 3, comma 3, lettera a) del D.Lgs. n. 112/2017 s.m.i., sarà devoluto, con delibera dell'assemblea dei soci, ad altri enti del Terzo settore costituiti ed operanti da almeno tre anni o ai fondi di cui all'art. 16, comma 1, del citato D.Lgs. n. 112/2017 sm.i.

Tale devoluzione dovrà essere effettuata anche in caso di perdita volontaria della qualifica di impresa sociale.

Articolo 29

Trasformazione, fusione, scissione e cessione di azienda

La trasformazione, la fusione e la scissione dell'impresa sociale devono essere realizzate in modo da preservare l'assenza di scopo di lucro, i vincoli di destinazione del patrimonio, e il perseguimento delle attività e delle finalità da parte dei soggetti risultanti dagli atti posti in essere; la cessione d'azienda o di un ramo d'azienda relativo allo svolgimento dell'attività d'impresa di interesse generale deve essere realizzata, previa relazione giurata di un esperto designato dal tribunale nel cui circondario ha sede l'impresa sociale, attestante il valore effettivo del patrimonio dell'impresa, in modo da preservare il perseguimento delle attività e delle finalità da parte del cessionario.

Gli atti di cui al comma precedente devono essere posti in essere in conformità alle disposizioni di cui all'art. 12 D. Lgs. 112/2017 e degli atti e norme dagli stessi richiamati.

L'organo di amministrazione dell'impresa sociale procede alla notifica prevista dall'art. 12 comma 3 D. Lgs. 112/2017, allegando tutta la documentazione ivi prescritta, e l'efficacia degli atti di cui sopra è subordinata all'autorizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, che si intende concessa decorsi novanta giorni dalla ricezione della notificazione.

Articolo 30

Clausola compromissoria

Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci ovvero tra i soci e la società che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, dovrà essere risolta da un arbitro nominato dal Presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili del luogo in cui ha sede la società, il quale dovrà provvedere alla nomina entro trenta giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente. Nel caso in cui il soggetto designato non vi provveda nel termine previsto, la nomina sarà richiesta, dalla par-

te più diligente, al Presidente del Tribunale del luogo in cui ha sede la società.

L'arbitro dovrà decidere entro sessanta giorni dalla nomina e deciderà in via irrituale secondo equità.

Resta fin d'ora stabilito irrevocabilmente che le risoluzioni e determinazioni dell'arbitro vincoleranno le parti.

Le spese dell'arbitrato saranno a carico della parte soccombente, salvo diversa decisione dell'arbitro.

Articolo 31

Rinvio

Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente statuto, saranno applicabili le norme in materia di imprese sociali e, in quanto compatibili, le norme del codice del terzo settore e, in mancanza, le disposizioni contenute nel codice civile in materia di società a responsabilità limitata.

Torino, 7 aprile 2022

ANGELO PEREZ

CRISTINA RAGO

MARIA CRISTINA GALEASSO

GIULIA MACCAGNO

DEANA PANZARINO

FEDERICA CLARA

CARLO BOCCAZZI VAROTTO

SANTINO FRANCESCO MACCARONE NOTAIO

Imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite la Camera di Commercio di Torino - autorizzazione del Ministero delle Finanze - Direzione Generale delle Entrate per il Piemonte - sezione staccata di Torino n. 9/2000 del 26/09/2000.

Copia su supporto informatico conforme all'originale del documento su supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 23 del d.lgs. 82/2005, che si trasmette ad uso del registro delle imprese.